

22 giugno 2022

**Grazie all'azione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti un'altra vittoria contro le ordinanze *anticamper***

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, avvalendosi dell'Avv. Marcello Viganò, **dopo aver vanamente sollecitato al Comune di Bari Sardo (NU) ad agire in autotutela d'ufficio, revocando l'ordinanza anticamper, è stata costretta a presentare ricorso al T.A.R. Sardegna, impugnando l'ordinanza n. 16 del 30 luglio 2018 nella parte in cui istituiva il divieto di sosta permanente 0-24 alle autocaravan su tutto il territorio comunale.**

Il ricorso, depositato il 13 novembre 2018, era iscritto al n. di R.G. 908/2018 sarebbe stato discusso il 22 giugno 2022 ma il 16 giugno 2022 il **Comune di Bari Sardo per sfuggire al giudizio ha revocato l'ordinanza impugnata**, dandone notizia.

In sintesi: **il Comune di Bari Sardo ha impegnato per ben 2 anni e 8 mesi la macchina della giustizia quando dal 1991 è chiara la legge che regola la circolazione e sosta delle autocaravan.**

Non solo, hanno creato altresì oneri ai cittadini e all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ma ora sono convinti che tale mossa possa sottrarli alla condanna alle spese di lite e agli onorari di difesa ed ecco perché l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha **inviato la seguente istanza al TAR:** In data 20.06.2022 alle ore 10.16 questa difesa depositava richiesta di passaggio in decisione della causa, senza discussione.

In data 20.06.2022 alle ore 14.08 il Comune di Bari Sardo, non costituito in giudizio, depositava l'ordinanza n. 9 del 16.06.2022, di revoca dell'ordinanza n. 16 del 30.07.2018 oggetto d'impugnativa. In disparte e impregiudicata ogni questione sull'esistenza e legittimità dei presupposti indicati nella motivazione – si pensi all'incoerenza nel dichiarare che l'interesse pubblico si ritiene tutelato dalla L.R. n. 16 del 2017 quando l'ordinanza impugnata è stata adottata nel 2018 – questa difesa si limita a evidenziare la strumentalità della revoca adottata in prossimità della discussione del ricorso.

Richiamati tutti i propri scritti difensivi la ricorrente conferma la richiesta di passaggio della causa in decisione e insiste sulla condanna alle spese di lite e agli onorari di difesa nella misura di cui al DM 55/2014 previo accertamento della fondatezza dell'originaria pretesa, in base al principio della soccombenza virtuale. **Invero se la ricorrente non fosse ristorata dei costi sostenuti per il suo legittimo diritto di agire questa subirebbe un ingiusto pregiudizio tenuto conto, altresì, che è stata costretta ad adire il T.A.R. dopo aver vanamente sollecitato al Comune di agire in autotutela d'ufficio.**

[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it)